

**Esclusione della necessità di acquisizione del rapporto informativo nelle procedure di conferma per i magistrati esercenti funzioni vicarie direttive.**

*(Risposta a quesito dell'8 luglio 2010)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“letta l'istanza presentata in data 28.6.2010 dal dott. ...

**OSSERVA**

Il dott. ..., avendo maturato il primo quadriennio nell'incarico semidirettivo di Presidente di Sezione presso la Corte di appello di ..., ha comunicato di aver depositato la prescritta autorelazione per la conferma nel secondo quadriennio.

Prima della scadenza del relativo termine, il Presidente della Corte di appello di ...ha lasciato l'ufficio a seguito di pensionamento e l'istante, quale Presidente di sezione più anziano, ha iniziato a svolgere, dal 25 maggio 2010, le funzioni di Presidente f.f. della Corte di appello.

Ha dunque rivolto al Consiglio superiore un quesito volto a conoscere se il Presidente della Corte di appello, benchè non più in servizio, debba comunque redigere il rapporto informativo sul dott. ... ai fini della conferma nell'incarico semidirettivo ovvero se il predetto rapporto non sia più necessario in considerazione delle funzioni dirigenziali vicarie svolte.

La risposta al quesito è sicuramente nel secondo senso, non potendosi ipotizzare un obbligo a carico del precedente Capo dell'ufficio di redigere il rapporto dopo il suo pensionamento e dovendo invece trovare applicazione la vigente disposizione della Risoluzione in materia di conferme del 24 luglio 2008 (punto 3.2 secondo periodo) che esclude la necessità di acquisizione del rapporto informativo per i dirigenti dell'ufficio, previsione da considerare applicabile anche ai casi di svolgimento di funzioni vicarie per la vacanza del posto direttivo.

Tanto premesso;

delibera

di rispondere al quesito nei sensi di cui in motivazione.”